

REGOLAMENTO FUNZIONAMENTO CONSIGLIO COMUNALE

Capo I – Disposizioni generali

Art.1

Finalità e ambito di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina, nei limiti stabiliti dalla legge e dallo Statuto, l'organizzazione ed il funzionamento del Consiglio comunale, della conferenza dei capigruppo e delle commissioni consiliari.

Art.2

Modifiche al Regolamento

1. Il Regolamento è modificato dal Consiglio comunale se ottiene il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, le modifiche vengono approvate se per due volte si ottiene il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, con votazione ripetuta in successive sedute da tenersi entro trenta giorni.
2. Qualora venga proposta una pluralità di emendamenti, il Consiglio può votare, oltre che il provvedimento nel suo complesso, anche sui singoli emendamenti, che risultano approvati se ottengono la maggioranza indicata al comma 1.

Art.3

Abrogazione del Regolamento

1. L'abrogazione del Regolamento può avvenire con la contemporanea adozione di un nuovo Regolamento che dovrà essere approvato nel suo complesso con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati.
2. Qualora non sia stata raggiunta la maggioranza prevista dal 1° comma, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro trenta giorni e lo statuto è approvato se ottiene per due volte il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

Art.4

Pubblicità del Regolamento

1. Una copia del Regolamento sarà perennemente depositata nella sala delle adunanze del Consiglio a disposizione dei consiglieri.
2. Il Segretario Generale avrà cura di disporre l'invio di una copia del presente Regolamento a tutti i consiglieri eletti.

Capo II – I Consiglieri Comunali

Art.5

Entrata in carica – convalida

1. I Consiglieri entrano in carica all'atto della proclamazione ovvero, in caso di surrogazione, non appena adottata dal Consiglio la relativa deliberazione di accertamento dei requisiti di eleggibilità.
2. I consiglieri comunali rappresentano l'intera comunità comunale ed esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato, con piena libertà di opinione e di voto.
3. Nella prima seduta dopo le elezioni, il Consiglio comunale, quale primo adempimento esamina le condizioni di eleggibilità e di compatibilità dei consiglieri proclamati eletti.

Art.6

Dimissioni dalla carica

1. Le dimissioni dalla carica di consigliere indirizzate al rispettivo consiglio, devono essere assunte al protocollo del Comune nell'ordine temporale di presentazione. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci.
2. Il Consiglio, entro e non oltre dieci giorni, deve procedere alla surrogazione dei consiglieri dimissionari, con separate deliberazioni, seguendo l'ordine di presentazione delle dimissioni quale risulta dal protocollo.
3. Non si fa luogo alla surroga qualora, ricorrendone i presupposti, si debba procedere allo scioglimento del Consiglio.

Art.7

Partecipazione alle sedute

1. Il consigliere è tenuto a partecipare a tutte le sedute del Consiglio.
2. In caso di assenza, la giustificazione deve avvenire mediante comunicazione scritta inviata al Sindaco entro tre giorni dall'adunanza.
3. Il consigliere che si assenta definitivamente dall'adunanza deve prima di lasciare la sala, avvisare il Segretario Generale perché ne sia presa nota verbale.

Art.8

Decadenza dalla carica di consigliere

1. Il consigliere comunale decade dalla carica se non interviene senza darne giustificazione a tre sedute ordinarie consecutive, se sussistente una causa di ineleggibilità o di incompatibilità e non provvede a rimuoverla nei termini di

legge o se viene disposta la rimozione con decreto del Sindaco della Repubblica su proposta del Ministro dell'Interno quando compia atti contrari alla Costituzione, gravi e persistenti violazioni di legge o per gravi motivi di ordine pubblico.

2. Qualora sopravvengano cause di ineleggibilità o di incompatibilità si procede ai sensi della normativa vigente.

Art.9

Mozione di sfiducia

1. La mozione di sfiducia è il documento che, sottoscritto da almeno due quinti dei consiglieri assegnati, contiene la proposta motivata di far cessare dalla carica il Sindaco e la rispettiva Giunta.
2. La mozione di sfiducia deve essere di norma presentata al Segretario Generale, il quale provvederà immediatamente a farla protocollare e ad informare il Sindaco.
3. La mozione di sfiducia dovrà essere posta in discussione tra l'undicesimo ed il tredicesimo giorno successivo alla presentazione.
4. Nell'ordine del giorno contenente la mozione di sfiducia non possono essere inseriti altri oggetti.
5. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione della mozione di sfiducia, votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio. In tale evenienza si procede allo scioglimento del Consiglio ed alla nomina di un commissario ai sensi delle leggi vigenti.
6. Il voto del Consiglio Comunale contrario ad una proposta del Sindaco o della Giunta, con comporta le dimissioni degli stessi.

Capo III – Sedute e convocazioni

Art.10

Sedute ordinarie, straordinarie e urgenti

1. Il Consiglio comunale articola la propria attività in sedute ordinarie, straordinarie e urgenti; le sedute possono essere di prima o di seconda convocazione e possono essere segrete.
2. Sono sedute ordinarie esclusivamente le adunanze destinate alla trattazione del bilancio di previsione e del conto consuntivo e tali oggetti, di norma, sono iscritti al primo punto dell'ordine del giorno,
3. Le sedute ordinarie hanno luogo nei periodi previsti dalla normativa vigente.
4. Sono straordinarie tutte le altre sedute.
5. Sono sedute urgenti quelle che richiedono la sollecita trattazione di affari che non consentono in modo assoluto l'osservanza del termine per la convocazione straordinaria. Il Sindaco nell'avviso di convocazione dovrà esaurientemente motivare l'urgenza.

6. Nelle sedute di prima convocazione, il Consiglio non può deliberare se non interviene almeno la metà dei consiglieri assegnati. Le sedute di seconda convocazione, che fanno sempre seguito a riunione verbalizzata andata deserta, sono valide con l'intervento di almeno quattro consiglieri. Le sedute di seconda convocazione dovranno avere luogo non prima di due e non dopo dieci giorni da quella andata deserta. La seduta è di seconda convocazione solamente per gli oggetti iscritti all'ordine del giorno della seduta precedente e per i quali non è stato possibile deliberare a causa della mancanza del numero legale. Quando per deliberare la legge richieda particolari quorum è a questi che si fa riferimento sia in prima che in seconda convocazione.

Art.11 Convocazione

1. La Convocazione del Consiglio è disposta dal Sindaco a mezzo di posta elettronica a ciascun consigliere comunale all'indirizzo comunicato dal consigliere stesso.
2. Tutti i consiglieri comunali sono tenuti, ai fini della carica, ad eleggere domicilio sul territorio di questo Comune. Tramite posta elettronica saranno notificati tutti gli atti relativi alla carica.
3. La convocazione del consiglio per le sedute ordinarie, con l'elenco degli oggetti da trattare, deve pervenire ai consiglieri almeno cinque giorni lavorativi prima di quello stabilito per l'adunanza, per le altre sedute almeno tre giorni lavorativi prima.
4. Nei casi d'urgenza o per argomenti aggiuntivi, basta che la convocazione sia fatta almeno un giorno lavorativo prima; in questo caso però, quando la maggioranza dei consiglieri presenti lo richieda, ogni deliberazione può essere differita.
5. Il Sindaco è tenuto a riunire il Consiglio, in un termine non superiore a venti giorni, quando lo richieda un quinto dei consiglieri, inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste.
6. Il Consiglio comunale di norma si riunisce nella sala consiliare del Municipio.

Art.12 Ordine del giorno

1. L'elenco degli oggetti da trattare in ciascuna seduta del Consiglio comunale costituisce l'ordine del giorno dei lavori,
2. L'ordine del giorno è predisposto dal Sindaco e deve essere compilato in modo da consentire ai consiglieri comunali di conoscere esattamente gli argomenti che saranno trattati.
3. L'ordine dei lavori dovrà essere organizzato in modo da ripartire il tempo disponibile fra attività di informazione e controllo; dibattiti su piani,

programmi settoriali, programmi generali, mozioni; esame di proposte di deliberazione.

4. Apposite sedute o parti di sedute dovranno essere riservate alla discussione di proposte di deliberazioni di iniziativa consiliare, con particolare riferimento alle proposte dei consiglieri appartenenti alle minoranze e di quelle segnalate dalle commissioni consiliari.
5. L'avviso di convocazione e l'ordine del giorno sono pubblicati, a cura della Segreteria, all'albo pretorio e con pubblici manifesti nei luoghi consueti, contemporaneamente al loro invio ai consiglieri comunali.

Art.13

Deposito e informazioni sugli atti

1. Tutti gli atti riguardanti gli argomenti iscritti all'ordine del giorno dovranno essere inviati via posta elettronica, ad eccezione della documentazione facente parte di un progetto, di una variante urbanistica o di atti/documenti la cui trasmissione non sia possibile, almeno tre giorni lavorativi prima della data fissata per la seduta del consiglio comunale e depositati, negli stessi termini, presso il Segretario Generale per la consultazione da parte dei consiglieri.
2. I consiglieri comunali hanno diritto di ottenere dagli uffici del Comune, nonché dalle loro aziende ed enti dipendenti, tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del proprio mandato. Essi sono tenuti al segreto sui casi specificatamente determinati dalla legge.
3. La consultazione degli atti ha luogo durante l'apertura degli uffici.

Art.14

Proposte di inserimento di oggetti all'ordine del giorno

1. Ciascun consigliere comunale può presentare proposte di deliberazione di competenza del Consiglio.
2. Le proposte devono essere adeguatamente motivate e presentate per iscritto al Sindaco accompagnate dallo schema della deliberazione che il consigliere intende sottoporre all'esame consiliare.
3. Gli uffici comunali sono tenuti a dare assistenza tecnica ai consiglieri per quanto riguarda la forma più corretta da dare alle loro proposte deliberative.
4. Il Sindaco può decidere di non iscrivere la proposta di deliberazione all'ordine del giorno del Consiglio.
5. Di tale decisione deve dare comunicazione scritta e motivata al consigliere proponente entro dieci giorni da quello in cui la proposta è pervenuta.
6. Il consigliere interessato ha diritto, nella prima seduta successiva a tale diniego, di chiedere al Consiglio che si pronunci per l'iscrizione della sua proposta all'ordine del giorno della successiva seduta.
7. Il Consiglio decide a maggioranza assoluta dei votanti.

8. Prima di iscrivere la proposta all'ordine del giorno il Sindaco trasmette la proposta all'ufficio competente per materia affinché vengano acquisiti i pareri richiesti dalla normativa vigente.

Capo IV – Svolgimento delle sedute

Art.15 Sindaco

1. Il Sindaco presiede e rappresenta il Consiglio, ne dirige i lavori e ne fa osservare il regolamento; concede la parola; giudica la ricevibilità dei testi presentati; dichiara il risultato delle votazioni; assicura l'ordine della seduta e la regolarità delle discussioni; può sospendere e sciogliere la seduta; può ordinare che sia espulso chiunque del pubblico disturbi lo svolgimento della seduta.
2. In caso di assenza o impedimento del Sindaco, il consiglio è presieduto dal Vicesindaco.
3. In caso di assenza o impedimento del Vicesindaco, il Consiglio è presieduto dall'Assessore anziano, e in assenza degli assessori dal Consigliere anziano.

Art.16 Segretario Generale

1. Il Segretario Generale partecipa alle sedute del Consiglio ed esprime pareri tecnico-giuridici su quesiti posti dai consiglieri per il tramite del Sindaco ovvero da questi direttamente.
2. In caso di assenza o di impedimento del Segretario Generale per una delle cause di incompatibilità espressamente previste per legge, funge da Segretario uno dei responsabili di servizio previsti dall'art.37 dello Statuto comunale.

Art.17 Interventi di altri organi o persone alle sedute

1. I revisori dei conti intervengono ai lavori consiliari in tutte quelle sedute in cui si trattano l'approvazione del bilancio annuale e pluriennale e l'approvazione del conto consuntivo.
2. Il Sindaco, anche su richiesta di un quinto dei consiglieri, può invitare i rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni dipendenti o controllate nonché consulenti o professionisti incaricati di studi o progettazioni per conto dell'Amministrazione comunale ad intervenire alle sedute consiliari per relazionare od assistere.
3. Il Sindaco, anche su richiesta di un quinto dei consiglieri, può altresì convocare, per la partecipazione ai lavori del Consiglio, i responsabili del

settore, sia per assistere i relatori, sia per relazionare su determinati argomenti in discussione.

Art.18 **Validità della seduta**

1. Il Sindaco fa eseguire dal Segretario Generale l'appello nominale.
2. La seduta è valida quanto è presente la metà dei consiglieri assegnati.
3. Della mancanza del numero legale è steso verbale in modo che risultino i nomi di coloro che sono intervenuti e i nomi degli assenti.

Art.19 **Nomina degli scrutatori**

1. All'inizio della seduta, effettuato l'appello, il Sindaco designa tre consiglieri, incaricandoli delle funzioni di scrutatori.
2. La minoranza deve essere sempre rappresentata, con un proprio consigliere, fra gli scrutatori.
3. Gli scrutatori che si assentano dalla seduta debbono sempre avvertire il Sindaco, che provvede a sostituirli.
4. La regolarità delle votazioni è accertata dal Sindaco, assistito dagli scrutatori.
5. Nel caso di scrutinio segreto, la presenza e l'assistenza degli scrutatori è obbligatorio. Essi esaminano le schede, si pronunciano sulla loro validità e procedono al conteggio dei voti, che il Segretario riepiloga nello schema di provvedimento in trattazione.

Art.20 **Numero legale**

1. Una volta raggiunto il numero legale dei consiglieri presenti, questo si dà per presunto per tutto il corso della seduta, fatta salva la facoltà di ciascun consigliere di chiederne la verifica.
2. Qualora venisse a mancare il numero legale, la seduta è sospesa per il tempo necessario per raggiungere le presenze sufficienti. Se dopo un quarto d'ora di sospensione il numero legale non viene raggiunto, il Sindaco rinvia i lavori consiliari.
3. La votazione comporta automaticamente la verifica del numero legale.

Art.21 **Sedute pubbliche**

1. Le sedute del Consiglio comunale sono pubbliche, salvi i casi previsti dalla legge e dal presente regolamento.

2. Le nomine dei rappresentanti del Comune in altri enti e dei revisori dei conti hanno luogo in seduta pubblica ed a voto segreto
3. Si deliberano ugualmente in seduta pubblica, ma a voto palese, la pianta organica del personale e gli altri provvedimenti di carattere generale, anche se ad essi siano interessate persone.

Art.22 **Sedute segrete**

1. La seduta del Consiglio è segreta quando si devono trattare questioni concernenti persone o valutazioni sulla moralità, correttezza, capacità e comportamenti di persone oppure quando lo stabilisca il Consiglio con deliberazione motivata.
2. Durante la seduta segreta restano in aula i componenti del Consiglio ed il solo Segretario; gli interventi non vengono verbalizzati.
3. Gli argomenti in seduta segreta sono sempre trattati dopo aver esaurito la trattazione di quelli in seduta pubblica.

Art.23 **Interventi dei consiglieri**

1. I consiglieri partecipano alle sedute nei posti a loro riservati.
2. Ciascun consigliere ha diritto di intervenire nella discussione tre volte per oggetto.
3. I consiglieri che intendono parlare ne fanno richiesta al Sindaco, all'inizio del dibattito o al termine dell'intervento di un collega, alzando la mano.
4. Gli interventi non possono superare i cinque minuti. Il Sindaco, sentito il Capigruppo, stabilisce per argomenti di rilevante importanza una durata maggiore degli interventi.
5. Ogni consigliere non può essere interrotto durante il suo intervento ed il Sindaco può soltanto richiamarlo, invitandolo a non uscire dall'argomento in discussione oppure a concludere l'esposizione.
6. Nel caso in cui il consigliere non si attenga al richiamo, il Sindaco può togliergli la parola.

Art.24 **Comportamento in aula**

1. I consiglieri in aula devono tenere un comportamento consono alla carica pubblica che rivestono, restando al proprio posto, usando negli interventi un linguaggio adatto, nel rispetto dei propri colleghi, delle istituzioni e del pubblico presente.

2. Sono proibite manifestazioni contrarie allo spirito della Costituzione e all'ordinamento della Repubblica e comunque lesive della dignità del Consiglio.
3. Qualora il consigliere mantenga un comportamento scorretto o pronunci parole sconvenienti, il Sindaco lo richiama all'ordine.

Art.25

Sospensione della seduta

1. Quando sorgano disordini o tumulti nella sala delle adunanze e risultino vani i richiami del Sindaco, questi sospende la seduta. Se, ripresa la seduta il tumulto prosegue, il Sindaco può nuovamente sospenderla a tempo determinato, oppure scioglierla definitivamente. In quest'ultimo caso, il Consiglio dovrà essere riconvocato.
2. Il Sindaco può motivatamente aggiornare la seduta prima che siano esauriti gli argomenti all'ordine del giorno, Qualora vengano contestualmente stabiliti il giorno e l'ora della ripresa dei lavori, di ciò dovrà essere dato avviso ai soli consiglieri assenti.

Art. 26

Andamento della discussione

1. Il Sindaco pone in discussione gli argomenti secondo l'ordine di iscrizione all'ordine del giorno, predisposto ai sensi del precedente art.12, 2° comma. Il Sindaco può ritirare uno o più oggetti posti all'ordine del giorno ad eccezione di quelli inseriti ai sensi del precedente art.12, comma 4°.
2. Su proposta del Sindaco o di un consigliere, il Consiglio può deliberare una inversione nella trattazione degli oggetti posti all'ordine del giorno.
3. Gli argomenti non trattati nelle precedenti sedute vengono iscritte nuovamente nell'ordine del giorno della seduta successiva.

Art.27

Partecipazione dell'Assessore non consigliere

1. Gli eventuali Assessori non consiglieri, previsti dallo Statuto, partecipano all'adunanza del Consiglio comunale con funzioni di relatore con diritto d'intervento, ma senza diritto di voto. A tal fine gli assessori saranno convocati nei tempi e nei modi stabiliti per i consiglieri comunali.
2. La sua partecipazione al Consiglio comunale non è computata ai fini della determinazione delle presenze necessarie per la legalità della seduta.

Art.28

Presenza del pubblico

1. Il pubblico che assiste alle sedute del Consiglio deve restare nell'apposito spazio allo stesso riservato, tenere un comportamento corretto, mantenere sempre il silenzio e astenersi da ogni manifestazione di assenso o dissenso sulle opinioni espresse dai consiglieri o sulle decisioni adottate dal Consiglio.
2. Il Sindaco, dopo gli opportuni avvertimenti, ha facoltà di ordinare l'allontanamento dei disturbatori o di tutto il pubblico.

Art.29

Questioni pregiudiziali e sospensive

1. La questione pregiudiziale si ha quando viene richiesto che un argomento non sia discusso, precisandone i motivi, e può essere proposta da qualsiasi consigliere, prima dell'inizio della discussione nel merito, chiedendo il rito dell'oggetto.
2. La questione sospensiva si ha quando viene richiesto il rinvio della trattazione dell'argomento e può essere proposto da qualsiasi consigliere, anche nel corso del dibattito, con la richiesta motivata di rinvio dell'argomento ad altra seduta.
3. Sulla prima questione (quella pregiudiziale) decide il Sindaco, sulla seconda (quella sospensiva) si rinvia al voto del Consiglio comunale.

Art.30

Fatto personale

1. Sussiste fatto personale quando un consigliere si ritenga leso nella valutazione della propria condotta o nella propria dignità o ritiene che gli vengano attribuite opinioni diverse da quelle espresse.
2. La parola per fatto personale può essere richiesta in qualunque momento della discussione, la quale, pertanto, viene temporaneamente sospesa dal Sindaco.
3. Il Consigliere che chiede la parola per fatto personale deve precisarne la ragione ed il Sindaco decide se il fatto sussiste o meno.
4. Non è ammesso, sotto il pretesto del fatto personale, ritornare su una discussione chiusa, fare apprezzamenti sui voti del consiglio o, comunque, discuterli.

Art.31

Discussione – norme generali

1. Terminata l'illustrazione di un argomento da parte del Sindaco, questi, dà, nell'ordine, la parola a coloro che hanno chiesto di intervenire. Nel caso che nessun consigliere chieda la parola, la proposta viene messa in votazione.

2. Il Sindaco o l'Assessore delegato per materia possono intervenire e replicare in qualsiasi momento della discussione per non più di dieci minuti.

Art.32

Chiusura della discussione – Dichiarazioni di voto

1. Il Sindaco, dopo che su un argomento hanno parlato tutti i consiglieri che ne hanno fatto richiesta, avvenuta la replica, propria o del relatore, dichiara chiusa la discussione.
2. Successivamente, la parola può essere concessa per le dichiarazioni di voto ad un solo consigliere per ciascun gruppo e per la durata non superiore, per ognuno, a cinque minuti.
3. Qualora uno o più consiglieri di un gruppo dissentano dalla posizione dichiarata dal capo gruppo, hanno diritto anch'essi ad intervenire, precisando la loro posizione. I loro interventi debbono essere contenuti entro il limite di tempo sopra stabilito.

Art.33

Chiusura della seduta

1. Esaurita la trattazione di tutti gli argomenti iscritti all'ordine del giorno, il Sindaco dichiara conclusa la seduta.
2. Il Sindaco può motivatamente chiudere la seduta prima che siano esauriti gli argomenti all'ordine del giorno. In quest'ultimo caso determina anche il giorno e l'ora in cui deve aver luogo la prossima seduta e questo sostituisce a tutti gli effetti l'avviso di convocazione che sarà inviato ai soli consiglieri assenti.

Art.34

Emendamenti

1. Gli emendamenti possono essere presentati nel corso del dibattito e, comunque, prima della votazione. Gli emendamenti devono essere presentati per iscritto al Sindaco, il quale è tenuto a darne lettura prima della messa in votazione. La votazione di ogni singolo emendamento deve precedere la votazione relativa alla proposta originale; gli emendamenti devono essere votati in ordine di presentazione.
2. Nel corso della seduta possono essere presentati emendamenti verbali di limitata portata e tali da non modificare sostanzialmente la proposta originale. La valutazione della loro ammissibilità è comunque riservata al Sindaco.
3. Qualora gli emendamenti presentati abbiano rilevanza sostanziale e, a giudizio del Segretario, comportino la necessità del rinnovo dei pareri previsti dal D.lgs.vo 267/2000, il Sindaco rinvia la trattazione dell'oggetto ad altra seduta.

Art.35

Procedimento per le votazioni

1. Quando si presentino questioni complesse, ogni consigliere può chiedere che si proceda a votazione per parti di una proposta di deliberazione; sulla richiesta decide il Consiglio; in ogni caso il Consiglio deve esprimersi con votazione complessiva finale.

Art.36

Dichiarazione di improponibilità e di inammissibilità

1. Sono improponibili ordini del giorno, emendamenti e proposte che siano estranei all'oggetto della discussione, o formulati con frasi o termini sconvenienti.
2. Sono inammissibili ordini del giorno, emendamenti e proposte in contrasto con deliberazioni già adottate al consiglio sull'argomento nel corso della discussione.

Art. 37

Mozione d'ordine

1. E' mozione d'ordine il richiamo verbale al Sindaco sull'osservanza delle norme di procedura delle discussioni o delle votazioni, nonché il rilievo sul modo o sull'ordine con il quale sia stata posta, illustrata o commentata la questione dibattuta, avanzata da uno o più consiglieri.
2. Sull'ammissione o meno di ogni mozione d'ordine, si pronuncia il Sindaco. Qualora la sua decisione non venga accettata dal proponente, questi può appellarsi al Consiglio, che decide per alzata di mano.

Art.38

Astensione obbligatoria

1. I consiglieri debbono astenersi dal prendere parte alle deliberazioni riguardanti qualsiasi materia di interesse personale, dei loro congiunti od affini sino al quarto grado, allontanandosi dalla sala delle adunanze durante la trattazione di detti argomenti.
2. I consiglieri, obbligati ad assentarsi, ne informano il Segretario che dà atto a verbale dell'avvenuto assolvimento di tale obbligo.

Art.39

Svolgimento delle votazioni

1. La votazioni si svolgono in forma palese o segreta, quando è iniziata la votazione, i consiglieri non possono più intervenire.

2. Il voto palese è reso per alzata di mano; quando vi sono dubbi sull'esito della votazione, si passa alla controprova, il Sindaco, qualora il risultato permanga dubbio, procede per appello nominale.
3. Le proposte di deliberazione sono approvate quando ottengono il voto favorevole della maggioranza dei votanti, salvo che la legge o lo Statuto prevedano maggioranze diverse. In caso di parità la votazione viene dichiarata infruttuosa e pertanto la proposta di deliberazione dovrà essere ripresentata.
4. Nel caso di urgenza le deliberazioni possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso della maggioranza dei componenti il Consiglio.
5. Ai fini del computo della maggioranza, procedendo con votazione palese, non debbono computarsi tra i votanti coloro che si astengono.
6. Le votazioni segrete avvengono tramite schede. Ogni consigliere esprimerà il proprio voto scrivendo "sì" o "no"; se si tratta di nomina, scriverà i nominativi di coloro che intende designare.
7. Se si procede a scrutinio segreto si contano, per determinare il numero dei votanti, anche le schede bianche e le non leggibili, intendendosi tali schede nulle.
8. Le schede vengono distrutte a cura del Segretario.
9. Dopo che è stato proclamato l'esito della votazione, i consiglieri non possono più chiedere la parola per ritornare sullo stesso argomento.

Art.40

Annullamento e rinnovazione della votazione

1. Quando si verificano irregolarità nella votazione, il Sindaco, valutate le circostanze, può procedere all'annullamento della votazione e disporre l'immediata ripetizione.

Art.41

Votazione per la nomina di persone e di propri rappresentanti

1. Se la legge o lo Statuto non prevedono maggioranze speciali, nelle elezioni di persone risultano eletti colui o coloro che hanno ottenuto il maggior numero di voti, fino a coprire i posti previsti.
2. Se la legge, lo Statuto o il regolamento prevedono la rappresentanza delle minoranze, nel caso in cui nella votazione non sia stato eletto alcun candidato delle minoranze, sono dichiarati eletti, in sostituzione dell'ultimo o degli ultimi eletti della maggioranza, colui o coloro, espressi dalla minoranza, che hanno ottenuto il maggior numero di voti, sino a coprire i posti previsti.
3. Quando si tratti di nomina di propri rappresentanti, i capigruppo possono formulare candidature. Egualmente possono fare i consiglieri, ma in quest'ultimo caso, le candidature dovranno essere firmate da almeno tre

proponenti e depositate sul tavolo della presidenza prima che sia indetta la votazione.

4. Nei casi previsti dal precedente comma la relativa votazione può avvenire in forma palese, salvo diversa richiesta anche da parte di un solo consigliere.

Capo IV – Deliberazioni e verbali delle sedute

Art.42

Deliberazioni

1. Le proposte di deliberazione, con i pareri previsti dal D.lgs.vo 267/2000, vengono depositati unitamente agli atti previsti dall'art.12 del presente regolamento. Dopo la votazione, esse verranno completate a cura del Segretario Generale con l'elenco dei consiglieri presenti ed assenti, con il nome degli astenuti e con il numero dei voti favorevoli e contrari.
2. Se un consigliere richiede che sia fatta speciale menzione dei motivi del suo voto nella proposta di deliberazione oltre che nel verbale della seduta previsto nel successivo articolo, dovrà riassumerli e rimmetterli in iscritto, seduta stante, al Segretario Generale.

Art.43

Registrazione e verbale della seduta

1. Le sedute del Consiglio sono registrate su nastro magnetico per renderne possibile la trascrizione.
2. La registrazione elettromagnetica della seduta, sino alla successiva approvazione del verbale della seduta, costituisce ai sensi dell'art.22 della legge 241/90 la documentazione amministrativa della discussione.
3. Il verbale della seduta sarà depositato nell'Ufficio di Segreteria a disposizione dei consiglieri che hanno effettuato interventi, per eventuali correzioni di carattere puramente formale, dopo di che il verbale verrà sottoposto ad approvazione nella seduta successiva.
4. I verbali delle sedute, inseriti in apposita raccolta annuale, costituiranno gli “*atti del Consiglio comunale*”, e potranno essere pubblicati.

Art.44

Disattivazione della registrazione – cancellazione dei nastri magnetici

1. L'impianto di registrazione elettromagnetica dovrà essere disattivato durante la discussione di proposte che debbano essere esaminate in seduta segreta.
2. Il diritto di inserimento di dichiarazioni non potrà inficiare il diritto di segretezza degli altri consiglieri.

3. I nastri saranno cancellati e riutilizzati ad avvenuta approvazione dei verbali da parte del Consiglio.

Art.45

Firma del verbale e delle deliberazioni

1. Il verbale della seduta e le deliberazioni consiliari sono firmate dal Sindaco e dal Segretario Generale .

Capo VII – Comunicazioni, interrogazioni, interpellanze, mozioni, ordini del giorno

Art.46

Comunicazioni

1. Il Sindaco può in ogni momento fare comunicazioni su argomenti estranei all'ordine del giorno. Esse non danno luogo né a discussioni né a voto.
2. Ogni consigliere ha la facoltà di chiedere la parola per celebrazioni e commemorazioni di eventi, di persone o di date di particolare rilievo; sulla richiesta di parola decide la Conferenza di Capigruppo prima della seduta o, qualora ciò non sia possibile, decide il Sindaco,. La celebrazione o commemorazione deve essere contenuta nel limite di cinque minuti.

Art.47

Interrogazioni

1. L'interrogazione consiste nella semplice domanda rivolta di norma per iscritto al Sindaco o all'Assessore competente per avere informazioni o spiegazioni su un oggetto determinato o per sapere se e quali provvedimenti sono già stati adottati o si intendono adottare in relazione al medesimo oggetto.
2. L'interrogazione deve essere formulata di norma per iscritto, in modo chiaro e conciso e il Sindaco è tenuto a dare risposta scritta entro trenta giorni dal suo ricevimento.
3. L'interrogazione, ove abbia carattere urgente, può essere presentata durante la seduta consiliare. In tal caso il Sindaco o l'assessore competente, se dispongono degli elementi necessari, danno risposta immediata.
4. La risposta non dà luogo a dibattito e l'interrogante può solo dichiararsi soddisfatto e non della risposta avuta.
5. Nel Caso il Sindaco o l'assessore non siano in grado di dare risposta seduta stante, prendono atto dell'interrogazione e si impegnano a dare risposta scritta all'interrogante entro dieci giorni.

Art.48

Interpellanze

1. L'interpellanza consiste nella domanda rivolta al Sindaco circa i motivi e gli intendimenti della Giunta su questioni di particolare rilievo o di carattere generale.
2. L'interpellanza deve essere formulata per iscritto in modo chiaro e conciso e deve pervenire almeno dieci giorni prima di quello in cui si tiene la seduta del Consiglio nella quale si intende ottenere risposta.
3. La risposta non dà luogo a dibattito e l'interpellante può solo dichiararsi soddisfatto o non della risposta avuta, può però presentare in una seduta successiva, una mozione che dia luogo a dibattito sull'argomento.

Art.49

Mozioni

1. La mozione consiste in un documento presentato allo scopo di promuovere una deliberazione del Consiglio in ordine ad un determinato indirizzo da dare al Sindaco e alla Giunta.
2. Sulla mozione parla per primo il proponente e possono intervenire nella discussione tutti i consiglieri.
3. Sulle mozioni possono essere presentati emendamenti che vengono discussi e votati osservando le norme del presente regolamento.

Art.50

Manifestazione di sentimenti

1. Non è necessaria la preventiva inserzione all'ordine del giorno per le proposte che si limitino a provocare una manifestazione di sentimenti del Consiglio di fronte ad un fatto avvenuto, temuto o sperato, le quali non impegnino il bilancio del Comune, né modifichino le norme vigenti in qualsiasi ramo dell'Amministrazione Comunale.

Art.51

Ordini del giorno

1. L'ordine del giorno consiste in un documento scritto con il quale si propone che il Consiglio prenda posizione di fronte a fatti di rilievo che interessano la collettività.
2. Per la discussione e votazione degli ordini del giorno si applicano le disposizioni di cui al precedente art.49

Capo VIII- Nomine e designazioni

Art.52

Procedure per la nomina o la designazione

1. Quando si debba procedere alla nomina o designazione di persone in enti ed organi esterni al Comune o in aziende speciali o in istituzioni o in società per azioni, il Sindaco segnala tale necessità con apposita lettera ai capigruppo consiliari fissando un termine non inferiore a dieci giorni per la presentazione delle candidature.
2. Le candidature dovranno essere proposte per iscritto accompagnate da un sintetico curriculum della persona segnalata e soprattutto con indicazione dei requisiti di professionalità specifica in base ai quali si ritiene opportuna la sua nomina o designazione.
3. Trascorso il termine di cui sopra, il Sindaco - sulla base di appositi criteri generali preventivamente determinati - provvede alla nomina o alla designazione dei rappresentanti del Comune, dandone comunicazione alla Conferenza dei capigruppo di cui al successivo art.55.

Art.53

Attività dei rappresentanti nominati o designati

1. Ogni anno, in occasione dell'esame del conto consuntivo, i rappresentanti del Comune presso enti, aziende speciali, istituzioni, associazioni o società per azioni presentano una relazione scritta sull'attività svolta.
2. Ciascun consigliere può presentare una mozione da discutersi in una seduta successiva, con o senza la presenza del rappresentante, volta a promuovere una deliberazione del Consiglio in ordine ad un indirizzo da dare al Sindaco e alla Giunta circa l'attività che devono svolgere gli organismi di cui al primo comma.
3. In qualsiasi momento - in presenza di motivazioni rilevanti - ciascun consigliere può attivare la procedura di cui al comma precedente.
4. Il mancato deposito della relazione annuale di cui al comma 1 può essere motivo di revoca dei rappresentanti.

Capo IX – I GRUPPI CONSILIARI

Art.54

Costituzione dei gruppi

1. All'inizio di ogni mandato amministrativo ed entro dieci giorni dalla convalida, i consiglieri procedono alla costituzione dei rispettivi gruppi consiliari.
2. I consiglieri eletti nella medesima lista formano di regola un gruppo consiliare.
3. Ciascun gruppo elegge un capogruppo ed un suo sostituto per i casi di assenza.
4. La costituzione del gruppo e la designazione del capogruppo e del suo sostituto, vengono formalmente comunicate al Sindaco del Comune.

5. I consiglieri che subentrano ad altri appartengono al gruppo di rispettiva elezione, salvo diversa comunicazione scritta da far pervenire al Sindaco.
6. Il consigliere che esca dal gruppo in cui è stato eletto e non aderisce ad altri gruppi, non acquista le prerogative spettanti ad un gruppo consiliare. Qualora più consiglieri vengano a trovarsi nella predetta condizione, possono costituire un gruppo misto.

Art.55

Conferenza dei capigruppo

1. I Capigruppo riuniti formano un organo permanente di collaborazione del Sindaco denominato “ Conferenza dei Capigruppo”.
2. La Conferenza è presieduta dal Sindaco o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Sindaco ed ha il compito di:
 - a) programmare le sedute consiliari;
 - b) programmare i lavori consiliari;
 - c) concordare eventualmente le richieste di inserimento di argomenti nell’ordine del giorno dei lavori,
 - d) elaborare gli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende o istituzioni, nonché la nomina dei rappresentanti del Consiglio presso enti, aziende ed istituzioni ad esso espressamente riservate dalla legge;
 - e) istruire argomenti di particolare rilevanza stabiliti dal Consiglio.
3. La Conferenza è convocata dal Sindaco prima di ogni seduta del Consiglio ed ogni qualvolta il Sindaco lo ritenga utile; può essere convocata anche nel corso delle sedute consiliari.

Capo X – Le Commissioni Consiliari

Art.56

Composizione delle Commissioni

1. In seno al Consiglio comunale possono essere costituite commissioni permanenti o speciali.
2. Le Commissioni sono composte da consiglieri comunali nominati dal Sindaco su designazione dei capigruppo.
3. Ogni commissione è composta da tanti componenti quanti sono i gruppi consiliari costituiti e, al fine di garantire la proporzionalità rispetto alla composizione del Consiglio, ciascun membro disporrà di un numero di voti pari al numero di seggi attribuiti al suo gruppo in seno al Consiglio comunale stesso.

4. Il Presidente di ciascuna Commissione viene eletto nel proprio seno, nella prima riunione della stessa e con votazione palese. Il Sindaco e gli Assessori non possono presiedere le Commissioni.
5. Nel caso di impedimento temporaneo ciascun membro ha facoltà di farsi sostituire nelle singole sedute da un altro consigliere del suo gruppo, con il consenso del capogruppo.
6. Il servizio di segreteria è svolto da un dipendente comunale di qualifica adeguata designato dal dirigente del Settore competente.
7. Il segretario partecipa alle sedute senza diritto di voto; se richiesto, esprime il proprio avviso su eventuali questioni sottopostegli.

Art.57

Funzioni delle Commissioni

1. Le commissioni consiliari permanenti costituiscono articolazione del Consiglio Comunale e possono esprimere pareri in ordine a tutti i provvedimenti di competenza del Consiglio, che vengono sottoposti alle stesse dal Sindaco o per decisione dello stesso Consiglio o della conferenza dei capigruppo.
2. Le commissioni consiliari possono essere incaricate dal Consiglio ad effettuare indagini conoscitive relative al funzionamento dei servizi, all'attuazione dei programmi, progetti ed interventi.
3. Uno schema di deliberazione approvato in commissione, di norma non dà luogo a discussione in aula, a meno che il consigliere che chiede di parlare non si dissocia dalla posizione presa dal suo gruppo in commissione.

Art.58

Commissioni speciali d'Inchiesta/di Studio

1. Su proposta del Sindaco, su istanza di almeno due quinti dei consiglieri o a seguito di segnalazioni di gravi irregolarità da parte del collegio dei Revisori dei Conti, il Consiglio Comunale può costituire, al proprio interno, commissioni consiliari speciali incaricate di effettuare accertamenti su fatti, atti o provvedimenti.
2. Le commissioni di cui sopra vengono istituite con atto deliberativo del Consiglio comunale che ne stabilirà i poteri ed il funzionamento e la durata.
3. A conclusione dei lavori, la Commissione rimette al consiglio una relazione scritta: con ciò conclude le proprie attività e si scioglie.

Art.59

Convocazione

1. La commissione è convocata dal Presidente almeno cinque giorni prima con avviso scritto.

2. L'avviso di convocazione contiene i punti all'ordine del giorno.
3. I consiglieri comunali non componenti possono intervenire ai lavori delle commissioni ma solo quali uditori.
4. Le sedute delle commissioni sono valide quando sono presenti in prima convocazione almeno la metà più uno dei componenti ed in seconda convocazione almeno tre consiglieri.
5. Nel caso in cui all'ora stabilita per la seconda convocazione non siano presenti nemmeno tre consiglieri, dopo un quarto d'ora di attesa senza che si sia raggiunto il numero legale il Sindaco proclama la seduta infruttuosa.
6. Il consigliere che non presenzia, senza giustificato motivo, a tre sedute consecutive, può incorrere nella decadenza dalla carica di componente della commissione.

Art.60

Sedute delle commissioni

1. Le sedute delle commissioni sono pubbliche.
2. Si procede in seduta segreta nei casi di cui all'art.22 del presente regolamento.
3. Nel caso la commissione debba occuparsi di questioni di rilevante interesse per la collettività, il Presidente in accordo con i componenti della commissione può invitare a presenziare ai lavori persone ufficialmente rappresentative di interessi collettivi e diffusi; alle stesse non spettano né compensi, né rimborsi spese.
4. Le commissioni consiliari possono disporre l'audizione dei dirigenti o di altri funzionari aventi la responsabilità del funzionamento di unità operative del Comune, nonché dei dirigenti o funzionari, come sopra individuati, delle istituzioni e aziende speciali costituite dal Comune i quali hanno l'obbligo di presentarsi.
5. Le commissioni possono inoltre disporre l'audizione dei rappresentanti del Comune in qualsivoglia ente, istituzione, azienda, società per azioni.
6. Il Presidente della commissione può chiamare a partecipare alle sedute, a titolo consultivo, tecnici esterni dotati di specifica competenza nelle materie da trattare. Di tale decisione deve essere tempestivamente informata la Giunta comunale per l'adozione di eventuali provvedimenti relativi al compenso da riconoscere a tali componenti esterni.

Art.61

Verbale delle riunioni

1. Delle riunioni, anche infruttuose, è redatto un verbale, in forma sintetica, a cura del segretario della commissione.
2. Il verbale è sottoscritto dal Presidente e dal segretario.

3. Copia dei verbali deve essere tempestivamente trasmessa, a cura del segretario della commissione, all'assessore competente per materia e al Segretario Generale

Capo IX – Disposizioni finali

Art.62

Situazioni non previste dal regolamento

1. Per tutti i casi che abbiano a presentarsi nello svolgimento dei lavori del Consiglio che non siano previsti e disciplinati dalle disposizioni del presente Regolamento, dalla legge, dallo Statuto e dai principi generali dell'ordinamento giuridico, provvede il Sindaco, salvo appello al Consiglio qualora il provvedimento del Sindaco sia contestato da un capogruppo o su richiesta di almeno tre consiglieri.
2. Il consiglio decide con votazione per alzata di mano ed a maggioranza assoluta dei votanti senza discussione.

Art.63

Entrata in vigore

Il presente regolamento entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo alla intercorsa esecutività del relativo atto deliberativo consiliare di approvazione.

Approvato con delibera C.C. n. 35 del 26.05.1997
Rettificato con delibera C.C. n. 64 del 01.08.1997
Modificato con delibera C.C. n. 38 del 26.04.2004
Modificato con delibera C.C. n. 101 del 18.10.2004
Modificato con delibera C.C. n. 107 del 10.11.2004
Modificato con delibera C.C. n. 45 del 17.07.2012
Modificato con delibera C.C. n. 87 del 27.11.2017